

## ALLEGATO ALLA NOTA INFORMATIVA

### CCPL OPERAI, IMPIEGATI E DIRIGENTI DEI MAGAZZINI DI FRUTTA DELL'ALTO ADIGE

(settore agricoltura)

+++

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa, ed in particolare della Scheda sintetica, costituendone parte integrante. Esso è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo Pensione Laborfonds e per esporre la quantificazione della contribuzione nonché le relative modalità di versamento al Fondo.

#### Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo i lavoratori con qualifica di impiegato o dirigente assunti a tempo indeterminato, dopo aver superato il periodo di prova. I lavoratori con qualifica di operaio stagionale possono aderire se hanno un contratto con durata di almeno 6 mesi o se hanno prestato lavoro per due o più stagioni nel settore delle cooperative frutticole.

#### Contribuzione

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del Fondo Pensione Laborfonds il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.

La misura minima dei contributi a carico di aderente e datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni).

	Quota TFR	Contributo <sup>1</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>2</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR) <sup>4</sup>	1%	1,50%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993				
+ operai	3,45% (50% TFR)	1%	1,50%	
+ impiegati e dirigenti	6,91% (100% TFR) <sup>3</sup> 2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR) <sup>3 e 4</sup>	1%	1,50%	

- Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
- Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5%; 4%; 4,5%; 5%; 5,5%; 6%; 6,5%; 7%; 7,5%; 8%; 8,5%; 9%; 9,5%; 10%.
- In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
- Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D.Lgs. 173/98.